

Registro Imprese  
Area Utenza

Dir. n. 1

21 aprile 2015

**Oggetto: Omesso/Insufficiente versamento dei diritti di segreteria istituiti per l'istruttoria delle istanze presentate al Registro Imprese/REA.**

**IL CONSERVATORE**

Visto l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n.580, concernente l'istituzione dell'Ufficio del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del C.C ;

Visto l'art. 18, primo comma, della medesima legge che, tra le varie fonti di finanziamento delle Camere di Commercio indica anche i diritti di segreteria (lettera d);

Visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n.581;

Atteso che, prima di procedere all'istruttoria delle istanze, l'ufficio provvede alla riscossione degli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria ed all'eventuale integrazione degli stessi, con prelievo diretto dal conto Telemaco;

Considerato che il versamento dei diritti di segreteria rappresenta una delle condizioni di legge propedeutiche all'iscrizione o al deposito nel Registro delle Imprese (art.11, comma 6, ed art. 14, comma 5, del D.P.R. 7 dicembre 1995, n.581 ),

**DISPONE**

-di rifiutare le istanze pervenute al Registro Imprese/Rea in caso di omesso/ insufficiente versamento dei diritti di segreteria necessari per l'istruttoria delle stesse, per i motivi in premessa specificati.

I diritti di segreteria saranno comunque trattenuti in caso di rifiuto, annullamento o altro esito negativo dell'istruttoria .

Inoltre, in caso di omesso/insufficiente assolvimento dell'imposta di bollo e di registro l'istanza, purché regolare, sarà evasa e, successivamente, si effettuerà la segnalazione all'Agenzia delle Entrate per gli adempimenti di competenza.

**Il Conservatore**

(Dott. Domenico Spagnoli)